

## STATUTO DEL “SANNIO CONSORZIO TUTELA VINI”

*(Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci in data 15 ottobre 2012)*

### ART. 1 - COSTITUZIONE

1. È costituito, ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61 e del D.M. 16.12.2010, un consorzio volontario per la tutela dei vini a DOP e IGP denominato: “SANNIO”

Il Consorzio è costituito ai sensi degli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile, tra i soggetti viticoltori, vinificatori e imbottiglieri, delle denominazioni d'origine e della indicazione geografica:

- Aglianico del Taburno DCG
- Falanghina del Sannio DOC
- Sannio DOC
- Benevento o Beneventano IGT

Il Consorzio è un organismo per la tutela, valorizzazione e cura generale degli interessi, connessi alle Denominazioni di Origine dei relativi vini.

Il Consorzio è disciplinato dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.

### ART. 2 - DURATA

La durata del Consorzio è stabilita sino al 31 dicembre 2070, salvo proroga.

### ART. 3 - SEDE

Il Consorzio ha sede legale e operativa in Benevento. Il Consiglio di amministrazione può istituire e sopprimere unità locali operative, secondarie ed eventuali sezioni staccate, uffici di rappresentanza in Italia, nel territorio dell'Unione Europea e all'estero.

### ART. 4 – SCOPI

Lo scopo essenziale e oggetto principale del consorzio consiste nel:

I) tutelare, valorizzare, promuovere le produzioni e curare gli interessi delle DO e IG oggetto di tutela da parte del Consorzio;

II) svolgere tutte le attività e i compiti attribuiti ai consorzi dalla legislazione comunitaria e nazionale in materia di vini a Denominazione di Origine, ivi inclusi:

a) collaborare alla vigilanza sull'applicazione della normativa europea e italiana in materia di vini a Denominazione di Origine;

b) organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione delle denominazioni citate, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, ai fini della tutela, della valorizzazione e della promozione delle denominazioni stesse;

c) praticare specifiche attività, per assicurare la corrispondenza tra gli adempimenti operativi cui sono tenuti i produttori e le norme dei disciplinari di produzione, nonché tutelare le denominazioni dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti, difendendo in ogni sede giudiziaria ed amministrativa gli interessi e i diritti del Consorzio e dei produttori dei vini a denominazione, anche costituendosi parte civile.

d) curare la formazione e fornire assistenza tecnica delle varie fasi interessate al settore vitivinicolo, compresa la fornitura di servizi generali relativi all'utilizzo delle denominazioni;

e) promuovere iniziative volte a ottenere un miglioramento qualitativo dei vini della Provincia di Benevento.

f) adottare eventualmente il marchio del Consorzio, che sarà disciplinato da un regolamento interno;

g) promuovere e attuare, direttamente e/o in collaborazione con altri organismi, pubblici e/o privati, iniziative volte allo studio, documentazione e conoscenza del patrimonio culturale del territorio e dei vini di cui all'art. 1;

h) svolgere attività di promozione e valorizzazione dei vini di cui all'art.1, ivi incluse le attività dirette alla diffusione e degustazione di tali vini;

i) fornire supporto logistico e organizzativo per eventi dedicati alla promozione e alla valorizzazione dei vini di cui all'art. 1 e di prodotti agroalimentari tipici della Provincia di Benevento.

Come attività strumentale e funzionale agli scopi di cui sopra il Consorzio potrà:

a) stipulare convenzioni e accordi con organismi pubblici e/o privati; partecipare a mostre, convegni, fiere, workshop manifestazioni in Italia e all'estero; partecipare e aderire ad altri organismi, di qualsiasi natura, aventi finalità analoghe o complementari; partecipare ad iniziative in collaborazione con Enti pubblici e privati;

b) svolgere attività di presentazione, promozione, miscita dei vini di cui all'art.1, all'interno di manifestazioni ed eventi dedicati alla valorizzazione di prodotti agroalimentari, nella Provincia di Benevento e al di fuori di questa;

c) assumere la gestione di strutture pubbliche e private per la diffusione di vini a denominazione, partecipando ai relativi bandi di accesso e assumendo i relativi compiti;

d) compiere attività di miscita, degustazione dei vini di cui all'art. 1, anche attraverso l'organizzazione e partecipazione a manifestazioni pubbliche e private, la predisposizione e la gestione di sedi di degustazione in locali e spazi aperti del consorzio e di terzi, nonché la fornitura di servizi per il consumo dei vini di cui all'art. 1 unitamente a prodotti agroalimentari tipici della Provincia di Benevento;

e) favorire le sinergie nella presentazione dell'immagine dei vini, di cui all'art. 1, e dei prodotti agroalimentari tipici della Provincia di Benevento;

III) Il Consorzio inoltre può:

a) compiere tutte le attività correlate alla applicazione della disciplina nazionale, europea e internazionale, riguardante i prodotti a denominazione di propria competenza, ivi inclusi i compiti operativi, propositivi, consultivi, di vigilanza e di collaborazione con la Regione Campania, le Camere di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato, gli altri Enti pubblici territoriali e non territoriali, centrali e locali, ivi inclusi i consorzi di tutela di altre denominazioni e tutti gli altri soggetti pubblici e privati competenti in materia di vigneti, di uve, di vini e prodotti recanti le denominazioni tutelate. Le funzioni di collaborazione con la Pubblica amministrazione e con soggetti privati, saranno definite da apposite convenzioni sulle modalità e le procedure del servizio;

b) partecipare a bandi statali, regionali e comunitari, percependo i relativi contributi e assumendo i conseguenti impegni;

c) istituire uffici per i rapporti con terzi, riguardo alle attività svolte in nome e per conto delle aziende associate;

d) collaborare con organismi rappresentativi di denominazioni a base sia più ampia sia più ristretta, anche per utilizzare le loro strutture amministrative e tecniche;

e) collaborare con i consorzi di tutela di altre denominazioni ricadenti nella stessa regione anche al fine di elaborare e/o proporre un comune progetto di tutela e valorizzazione dei vini della Regione Campania ai sensi della normativa comunitaria; il Consorzio può svolgere tutti i compiti che possono essere assegnati ai consorzi di tutela dalla normativa europea e nazionale.

## ART. 5 - REQUISITI E MODALITÀ DI AMMISSIONE

Possono essere soci del Consorzio tutti gli utilizzatori delle Denominazioni d'Origine e Indicazioni Geografiche tutelate dallo stesso, che esercitano una o più delle seguenti attività produttive: viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento autorizzato.

In particolare possono essere soci del Consorzio:

- a) gli imprenditori agricoli singoli o associati esercenti una o più delle predette attività produttive;
- b) le imprese, qualunque sia la loro forma giuridica, le cooperative e cantine sociali che esercitano una o più delle predette attività produttive.

L'ammissione al Consorzio è garantita a tutti i soggetti interessati alle denominazioni, in maniera singola o associata, viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri, a tutela della quale opera il Consorzio, ai fini della manifestazione del voto e a condizione della espressa delega dei singoli, consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di voto, e deve essere richiesta con domanda scritta indirizzata al Consiglio di amministrazione, contenente:

- 1) l'esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa e le generalità dei suoi legali rappresentanti;
- 2) l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove sono svolte le attività dell'impresa agricola o commerciale;
- 3) gli estremi dell'iscrizione nel Registro delle Imprese: sezione speciale imprenditori agricoli per la categoria dei produttori; sezione ordinaria per gli imprenditori non agricoli;
- 4) per i viticoltori gli estremi d'iscrizione, nonché la superficie iscritta ai singoli albi dei vigneti delle denominazioni di cui allo schedario vitivinicolo;
- 5) l'indicazione delle attività effettivamente svolte;
- 6) la dichiarazione di conoscere il presente statuto e il regolamento interno e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dagli stessi, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, oltre che dalle leggi e dagli eventuali regolamenti;

Il Consiglio di amministrazione, dopo aver verificato il possesso dei requisiti, delibera sulla domanda nel termine di tre mesi dalla presentazione.

Il Consiglio di amministrazione in caso di accoglimento della richiesta e dopo aver verificato il pagamento della quota di iscrizione, provvede all'immediata annotazione della delibera di ammissione nel libro dei soci. La qualità di socio si acquista dalla data dell'annotazione predetta.

Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato davanti al Collegio arbitrale con le regole e i termini indicati all'art. 23 del presente statuto.

## ART. 6 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI

Gli associati dovranno rispettare i seguenti obblighi:

- a) osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi del Consorzio;
- b) versamento della quota fissa d'iscrizione al Consorzio, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, entro un mese dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di ammissione. La quota d'iscrizione s'intende versata a fondo perduto, è intransferibile, non rivalutabile e non dà alcun diritto sul patrimonio del Consorzio.
- c) versamento del contributo annuale commisurato alla quantità di prodotto ottenuto (uva denunciata, e/o vino denunciato e/o vino imbottigliato) e con le modalità stabilite dal regolamento interno approvato dall'Assemblea. La commisurazione del prodotto ottenuto ai fini del pagamento dei contributi periodici, deve essere fatta sulla base delle dichiarazioni di vendemmia e/o delle dichiarazioni di produzione presentate per ciascuna denominazione o indicazione tutelata nella campagna vendemmiale immediatamente precedente. Le unità di conto individuate dal regolamento interno, potranno essere modificate con delibera

dell'Assemblea ordinaria. Il Consiglio di amministrazione può, in ogni caso, stabilire sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, che la contribuzione annuale sia diversificata per le diverse denominazioni e indicazioni tutelate;

d) comunicare su richiesta del Consorzio, i dati quantitativi annui di uve raccolte, di vino prodotto e imbottigliato per ciascuna denominazione;

e) versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea, sulla base dei criteri di proporzionalità di cui al precedente punto c), in previsione di spese particolarmente indirizzate alle singole categorie, e a eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto. In casi di assoluta urgenza il Consiglio di amministrazione può deliberare contributi straordinari salvo ratifica dell'Assemblea;

f) disponibilità alla vigilanza da parte del Consorzio, al fine dell'esatto adempimento degli obblighi assunti;

g) la quota e i contributi associativi sono intrasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non sono rivalutabili e non danno alcun diritto sul patrimonio del Consorzio;

h) versamento del contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 201, secondo quanto stabilito dalle norme di esecuzione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

i) di comunicare al Consorzio la perdita dei requisiti per l'ammissione alla compagine sociale;

j) di comportarsi secondo i comuni principi di lealtà commerciale e con la più scrupolosa osservanza delle norme in vigore nell'esercizio di tutte le attività dell'azienda consorziata;

k) di non porre in essere atti che costituiscono concorrenza nei confronti dei prodotti tutelati dal consorzio;

l) di non porre in essere atti che costituiscono sleale concorrenza nei confronti degli altri consorziati o che comportino comunque pregiudizio alle denominazioni tutelate;

m) di non arrecare pregiudizio all'immagine e al prestigio del Consorzio con comportamenti incompatibili con la lealtà e la correttezza professionale;

n) di non compromettere l'armonia e l'unità in seno al Consorzio con dichiarazioni o azioni comunque contrarie allo spirito di colleganza e al rispetto dovuto agli organi rappresentativi.

Tutti gli associati hanno il diritto di partecipare alle attività del Consorzio e alle assemblee sociali.

#### ART. 7- SANZIONI

Nei confronti dell'associato che non rispetti il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali, il Consiglio di amministrazione può, in base alla gravità dell'infrazione, comminare le seguenti sanzioni:

a) censura con diffida;

b) sanzioni amministrative e/o pecuniarie fino a un valore massimo di dieci volte il contributo annuale dell'associato in causa, vigente all'atto della violazione;

c) sospensione temporanea dal Consorzio;

d) esclusione dal Consorzio.

Nessun provvedimento sanzionatorio può comunque essere adottato, se all'interessato non sia stata contestata l'infrazione tramite lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata.

Il socio ha diritto, entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione, di far pervenire per iscritto al Consiglio di amministrazione le proprie osservazioni in merito.

Trascorso il termine previsto per le osservazioni del socio, il Consiglio di amministrazione commina la sanzione, motivandola.

I provvedimenti sanzionatori devono essere comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata.

Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l'interessato, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può appellarsi al Collegio arbitrale, nei modi e nei termini previsti dall'art. 23.

Il ricorso validamente presentato provoca la sospensione dell'irrogazione delle sanzioni.

#### ART. 8 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI CONSORZIATO

La perdita della qualità di consorziato può avvenire per morte, recesso, decadenza, esclusione. In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo, il socio deve assolvere tutti gli obblighi finanziari assunti e non può pretendere la restituzione anche parziale di nessuna quota o contributo versato, ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.

#### ART. 9 - RECESSO

Il socio ha diritto di recedere dal Consorzio.

La relativa dichiarazione deve essere inoltrata al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata. Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Gli obblighi degli associati verso il Consorzio hanno la durata dello stesso. Tuttavia possono cessare prima della scadenza del Consorzio quando:

- a) l'associato abbia cessato di svolgere la propria attività;
- b) nel caso di dimissioni;
- c) negli altri casi normativamente previsti.

La richiesta di dimissioni deve essere inoltrata, con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, al Consiglio di amministrazione.

#### ART. 10 - DECADENZA

Decade di diritto dal Consorzio l'associato che:

- a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione;
- b) abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà della propria azienda;
- c) si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio.

Il decesso del consorziato, o la cessione della proprietà o dell'azienda, non comporta la decadenza, purché, entro un anno dal decesso o dalla cessione, gli aventi causa presentino domanda di subentro che costituisce provvisoriamente titolo per far parte del Consorzio, con gli stessi diritti e doveri del defunto o del cessionario. Il Consiglio di amministrazione deve esaminare la domanda di subentro entro tre mesi e comunicarne l'esito al richiedente. Nel caso la richiesta sia accolta, gli interessati saranno tenuti, oltre al versamento della quota fissa di iscrizione per l'accesso al servizio del Consorzio, al pagamento dei contributi già dovuti dal loro dante causa. Avverso la delibera di diniego, l'interessato può appellarsi al Collegio arbitrale nei modi e nei termini di cui all'art. 23.

#### ART. 11 - ESCLUSIONE

Può essere escluso dal Consorzio l'associato che:

- a) sia gravemente inadempiente agli obblighi consortili;
- b) abbia commesso gravi o reiterate violazioni del presente statuto, dei regolamenti e delle altre deliberazioni degli organi consortili;
- c) senza giustificato motivo si renda moroso, per oltre un anno, nel versamento delle quote o nel pagamento dei debiti contratti verso il Consorzio per qualsiasi titolo;
- d) svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi consortili;
- e) sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva;
- f) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.

L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni amministrative e pecuniarie comminate, anche per l'effetto dell'esclusione.

Sull'esclusione delibera il Consiglio di amministrazione, il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro quindici giorni dalla delibera, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata.

L'interessato può impugnare il provvedimento, ricorrendo al Collegio arbitrale nei modi e termini previsti dal successivo art.23.

#### ART. 12 - ORGANI SOCIALI

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio di amministrazione;
- il presidente del Consorzio;
- il Collegio sindacale.

#### ART. 13 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

All'Assemblea ordinaria spetta il compito di:

- a) determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili;
- b) approvare le proposte di modifiche dei disciplinari di produzione delle denominazioni tutelate;
- c) approvare le proposte di nuove DOCG o DOC e IGT, la cui zona di produzione interessi in tutto o in parte i territori delimitati delle denominazioni tutelate;
- d) deliberare sul rendiconto economico finanziario redatto dal Consiglio di amministrazione, secondo le disposizioni statutarie in uno con la relazione della attività svolta nell'esercizio, nonché sul bilancio preventivo e relativi contributi;
- e) deliberare sul bilancio di esercizio ex art.2364 C.C.;
- f) eleggere i membri del Consiglio di amministrazione, determinando la misura degli eventuali compensi loro spettanti;
- g) approvare regolamenti interni;
- h) approvare i marchi consortili e i relativi regolamenti per l'uso;
- i) nominare i revisori dei conti, del Collegio sindacale e il suo presidente, stabilendone i compensi;
- j) deliberare sull'adesione alle organizzazioni di assistenza e tutela;
- k) deliberare su tutti gli argomenti che le siano sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
- l) ratificare le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione in materia di contributi straordinari dovuti dai soci;
- m) definire e modificare le unità di conto riguardanti le modalità di voto.

All'Assemblea straordinaria spetta il compito di deliberare:

- a) sulle modifiche da apportare al presente statuto;
- b) sullo scioglimento del Consorzio o la proroga della sua durata;
- c) sulla messa in liquidazione del Consorzio e relativa nomina, poteri e remunerazione, dei liquidatori, e la devoluzione del patrimonio.

#### ART. 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ed è convocata sia in via ordinaria sia straordinaria dal Consiglio di amministrazione tutte le volte che esso lo riterrà opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei consorziati, presso la sede del Consorzio o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in territorio della Regione Campania.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai consorziati e alla stessa intervengono i componenti del Collegio sindacale; essa è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione e in sua assenza da uno dei vice presidenti o dal consigliere più anziano.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza.

La convocazione della Assemblea è trasmessa per lettera, o per fax o posta elettronica, a ciascun consorziato risultante dal libro soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, ed ha valore di biglietto di partecipazione alla medesima, previo accertamento di idoneità da parte di appositi incaricati. In caso di urgenza e di modifiche della convocazione, la stessa può essere inviata via fax, posta elettronica o telegramma almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione.

Il Consiglio di amministrazione in luogo della lettera può disporre che la convocazione venga effettuata tramite avviso da affiggere almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, nella sede sociale.

Il presidente dell'Assemblea nomina il segretario della stessa.

Spetta al presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile determinati ai sensi dell'art. 15;
- b) in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti rappresentati.

Le relative deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione quando siano rappresentati almeno due terzi dei voti spettanti all'intera compagine consortile, e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine sociale;
- b) in seconda convocazione quando siano rappresentati almeno la metà dei voti stessi spettanti all'intera compagine sociale, e le relative deliberazioni sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti ai presenti.

#### ART. 15 - MODALITÀ DI VOTO

All'Assemblea partecipano tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento dei contributi e che non siano stati sospesi o esclusi.

I voti spettanti a ciascun associato sono determinati in base alle unità di conto da calcolarsi sulla quantità di prodotto denunciata complessivamente per tutte le denominazioni tutelate, nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la sessione assembleare, e quantificati con le modalità previste al punto c) dell'art. 6 per il calcolo del contributo annuale. A ogni socio spetta comunque almeno un voto in ciascuna delle denominazioni per le quali risulta iscritto nel relativo libro soci.

Il socio può farsi rappresentare da un altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente del consorzio.

Salvo quanto stabilito dal comma precedente, ogni singolo socio non può essere portatore di più di dieci deleghe.

Il numero dei voti espressi dalle cooperative per la propria appartenenza alla categoria viticoltori sarà pari alla somma dei voti che spetterebbero ai propri soci conferenti prodotto aventi titolo, ferma restando l'espressa delega del singolo viticoltore alla cooperativa per la quantità di uva conferita, salvo naturalmente i voti dei conferenti che siano soci diretti del Consorzio. Per l'appartenenza delle stesse cooperative alle categorie vinificatori e

imbottigiatori, i voti saranno calcolati rispettivamente sul vino rivendicato e denunciato e su quello imbottigliato.

Qualora l'associato svolga contemporaneamente due o tre attività produttive e sia interessato a più denominazioni tutelate, il voto è cumulativo delle attività svolte, salvo nei casi di elezioni rappresentative, ove può votare, con schede e voti ponderali separati, per ciascuna delle categorie di appartenenza.

#### ART. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione é costituito da un minimo di dodici a un massimo di venti membri. I membri sono eletti dall'Assemblea e scelti fra i soci o fra i mandatarî delle persone giuridiche socie.

Tutte le denominazioni tutelate devono essere rappresentate nel Consiglio di amministrazione, e il numero dei consiglieri cui affidarne la rappresentanza è proporzionalmente commisurato al livello produttivo di ciascuna di esse; ciascun consigliere può rappresentare una sola denominazione.

Il Consiglio di amministrazione uscente propone all'Assemblea, tenuto conto delle candidature pervenute, il numero di membri con cui rinnovare il Consiglio entrante e il numero di consiglieri destinati a rappresentarvi ciascuna denominazione e categoria tenendo presente che:

- a) ogni denominazione deve essere comunque rappresentata da almeno un consigliere;
- b) tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo presenti nel Consorzio devono essere equamente rappresentate;

Il Consiglio di amministrazione può nominare un Comitato elettorale, per la redazione delle schede elettorali da presentare ai soci.

Ciascun associato può eleggere solo i membri tra i candidati a rappresentare la propria denominazione, utilizzando una scheda contenente i nominativi dei soli candidati a rappresentare la denominazione stessa; le preferenze non possono superare il numero dei membri destinati a rappresentare la propria denominazione. Qualora la denominazione sia rappresentata da più consiglieri appartenenti alle diverse categorie produttive, l'associato dovrà votare per i soli membri appartenenti alla propria categoria, mediante schede e voti ponderati separati. Qualora l'associato sia interessato a più denominazioni tutelate e/o svolga contemporaneamente più attività produttive, versandone i relativi contributi, può votare, con schede e voti ponderali separati, per ciascuna delle denominazioni e/o categorie di appartenenza.

Qualora l'Assemblea elettiva trovi all'unanimità concordanza sui candidati proposti, può procedere alla nomina del Consiglio di amministrazione per acclamazione.

Il Consiglio di amministrazione elegge fra i propri membri, il presidente e uno o più vice presidenti.

I consiglieri durano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

Se nel corso del mandato vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori il Consiglio di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione per cooptazione scegliendo un soggetto che rappresenta la medesima categoria e/o denominazione/i del consigliere cessato. I consiglieri cooptati rimangono in carica fino alla prossima Assemblea.

I membri del Consiglio di amministrazione assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive decadono dalla carica.

I consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni, salvo che non lo deliberi l'Assemblea.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore del consorzio.



#### ART. 17 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione é investito di ogni e più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, tranne quelli riservati per legge o per statuto all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di amministrazione, inoltre:

- a) decide sulle iniziative da assumersi e da promuoversi e sui criteri da seguirsi per l'attuazione degli scopi del Consorzio;
- b) delibera sulle domande di ammissione al Consorzio;
- c) fissa la quota di ammissione al Consorzio;
- d) dà esecuzione alle deliberazioni delle Assemblee dei soci;
- e) propone annualmente all'Assemblea oltre al rendiconto, il bilancio preventivo e il contributo base per il calcolo delle quote associative da richiedere ai soci a copertura.
- f) determina l'ammontare del contributo di avviamento di cui alla legge n. 201/2008 previsto dall'art. 17, comma 6, del D. Lgs. n. 61/2010, a carico dei nuovi soggetti utilizzatori delle denominazioni;
- g) predisporre l'eventuale adozione di uno o più regolamenti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) invita a specifiche riunioni del Consiglio esperti vitivinicoli e/o rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto;
- i) può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più amministratori, mediante apposite procedure revocabili, oppure ad un Comitato esecutivo, disciplinandone in tal caso il funzionamento.

Spetta al Consiglio deliberare il sostenimento e le relative modalità di copertura dei costi aggiuntivi di gestione, nel caso di esercizio delegato di attività di competenza degli organismi pubblici, concordando anche con l'autorità delegante l'ammontare di specifici rimborsi a carico dei richiedenti il servizio.

Spetta altresì al Consiglio di Amministrazione adottare norme tecniche e amministrative, per la gestione di strutture pubbliche e private e per le altre attività di promozione, valorizzazione, miscita e degustazione di cui all'art. 4 del presente statuto.

Ai membri del Consiglio di amministrazione, può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica.

#### ART. 18 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione é convocato dal presidente del Consorzio, tutte le volte che lo ritenga opportuno, o in sua assenza da uno dei vice presidenti.

Il Consiglio di amministrazione deve essere convocato anche quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due terzi dei consiglieri o dal Collegio sindacale.

La convocazione, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, é effettuata a mezzo lettera, telefax, telegramma o posta elettronica, o altro mezzo di cui sia documentabile anche il ricevimento, almeno sette giorni prima della riunione, e nei casi urgenti, anche a mezzo di telefax, telegramma o posta elettronica, almeno il giorno prima della riunione.

Le riunioni, presiedute dal presidente o in sua assenza da uno dei vice presidenti, sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono essere tenute anche mediante audio conferenza, teleconferenza o altro mezzo idoneo, anche informatico, a condizione che siano garantiti la partecipazione a distanza ai lavori del Consiglio.

## ART. 19 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

Il presidente:

- a) ha la rappresentanza legale del Consorzio, anche in giudizio e ne sottoscrive gli atti, premettendone la ragione sociale;
  - b) ha la facoltà di nominare gli avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi a giudici ordinari o amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;
  - c) rilascia quietanze liberatorie, per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio, ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;
  - d) può stipulare contratti bancari e compiere tutte le operazioni bancarie per la gestione ordinaria e della liquidità del Consorzio. L'accensione di contratti di finanziamento richiede una previa delibera del Consiglio di amministrazione;
  - e) presiede le riunioni delle Assemblee e del Consiglio di amministrazione;
  - f) vigila sull'esecuzione delle operazioni consortili e adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di amministrazione; vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;
  - g) può delegare alcune delle sue funzioni ai vice presidenti e/o al direttore del Consorzio;
  - h) può invitare a partecipare a una o più sedute del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, esperti vitivinicoli o rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni.
- In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte dai vice presidenti; in caso di assenza o impedimento anche di questi, le funzioni sono svolte da un consigliere designato dal Consiglio di amministrazione.

## ART. 20 - COLLEGIO SINDACALE

I membri del Collegio sindacale, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria ed è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, la stessa Assemblea ne determina il compenso annuale valevole per l'intero triennio e designa il presidente del Collegio. Almeno un sindaco effettivo e un supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

Il Collegio sindacale:

- a) vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio, nonché sull'osservanza delle leggi e del presente statuto;
- b) assiste alle adunanze dell'Assemblea e a quelle del Consiglio di amministrazione;
- c) esamina il rendiconto consuntivo riferendone all'Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità e alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

## ART. 21 – COMITATI E COMMISSIONI TECNICHE

Il Consiglio di amministrazione può nominare un Comitato esecutivo, composto di un minimo di quattro e un massimo sei membri, scelti al proprio interno ed eletti a maggioranza qualificata, che sovrintendi all'attuazione delle decisioni e deliberazioni.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare appositi Comitati di gestione, per ciascuna denominazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Commissioni tecniche, la cui composizione deve tener conto degli specifici interessi delle categorie produttive.

I Comitati di gestione e le Commissioni tecniche, saranno formati da commissari scelti fra gli associati o rappresentanti di persone giuridiche socie, e possono essere integrati con la partecipazione di esperti.

La presidenza dei Comitati e delle Commissioni, spetta a un componente del Consiglio di amministrazione.

#### ART. 22 - DIRETTORE E PERSONALE DEL CONSORZIO

La direzione del Consorzio può essere affidata a un direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione nei modi ritenuti più idonei.

Il direttore ha la responsabilità dell'ufficio e dei servizi consortili; esegue i deliberati degli organi del Consorzio, secondo le direttive del presidente; interviene alle sedute degli organi collegiali del Consorzio, e partecipa alle riunioni delle Commissioni tecniche e dei Comitati.

L'altro personale dipendente del Consorzio, è parimenti nominato dal Consiglio di amministrazione ed è posto alle dipendenze del direttore.

Il direttore e tutto il personale del Consorzio sono tenuti al segreto d'ufficio.

#### ART. 23 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie derivanti dall'applicazione di questo statuto, che dovessero insorgere tra il Consorzio e ciascun associato, oppure tra gli stessi associati (ivi compresi i loro legittimi eredi), connesse all'interpretazione e all'applicazione del presente statuto e di eventuali regolamenti, nonché quelle derivanti da deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, saranno sottoposte alla decisione arbitrale di un collegio di tre arbitri, di cui uno da nominarsi da ciascuna delle parti ed il terzo (ove manchi l'accordo dei due arbitri nominati), su richiesta della parte più diligente dal Presidente della Camera di Commercio I. A.A. di Benevento.

Il Collegio arbitrale, che avrà sede in Benevento, giudica secondo equità nelle forme dell'arbitrato irrituale, senza formalità di procedura.

Il Collegio arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale, entro novanta giorni dalla sua costituzione, e provvederà inoltre, alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri.

Gli amministratori e il personale dipendente del Consorzio sono tenuti a fornire agli arbitri tutte le informazioni e i chiarimenti richiesti.

E' sempre fatta salva la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

#### ART. 24 - REGOLAMENTI INTERNI

Il funzionamento tecnico e amministrativo del Consorzio, può essere disciplinato da un regolamento interno predisposto dal Consiglio di amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Nel regolamento interno possono essere stabiliti i poteri del direttore, le attribuzioni dei Comitati e delle Commissioni tecniche, nonché le mansioni dei dipendenti del Consorzio.

#### ART. 25 - MARCHIO CONSORTILE

Il Consorzio può adottare un proprio marchio, la cui disciplina e utilizzo sono demandati ad apposito regolamento, conforme alle condizioni stabilite dal D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61.

#### ART. 26 - FONDO CONSORTILE

Il fondo consortile è formato dai contributi degli associati, dai beni mobili e immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e contributi di qualunque provenienza dovessero entrare in proprietà del Consorzio.

È vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o patrimonio durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Nessun altro diritto a contenuto patrimoniale può comunque derivare dal vincolo associativo.

#### ART. 27 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio sociale ha inizio dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

#### ART. 28 - LIQUIDAZIONE

Al verificarsi di una causa di scioglimento, si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli art. 2275 e seguenti del Codice Civile.

Il patrimonio netto del Consorzio, risultante dal bilancio finale di liquidazione è devoluto a organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ART. 29 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile, e da altre norme speciali relative ai Consorzio di tutela.